

Con il terzo motivo d'impugnazione si deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha interpretato erroneamente l'allegato XIII del regolamento REACH stabilendo che la controparte non aveva commesso un manifesto errore omettendo di tenere conto di dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti. Il Tribunale ha inoltre snaturato i motivi dedotti dai ricorrenti e gli elementi di prova prodotti in tale contesto, violando il diritto dei ricorrenti di essere ascoltati.

Con il quarto motivo d'impugnazione si deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e ha snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso.

- (¹) Decisione dell'ECHA del 27 giugno 2018 che include l'ottametilclotetrasilossano («D4»), il decametilciclopentasilossano («D5») e il dodecametilcicloesasilossano (D6) nell'elenco delle sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006 L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007 L 136, pag. 3).
- (²) Regolamento (UE) 2018/35 della Commissione, del 10 gennaio 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ottametilclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5») (GU 2018 L 6, pag. 45).
- (³) Regolamento (UE) n. 253/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XIII (GU 2011 L 69, pag. 7).

Impugnazione proposta il 17 settembre 2021 dalla Irish Wind Farmers' Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd, Greenoge Windfarm Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 luglio 2021, causa T-680/19, Irish Wind Farmers' Association e a./ Commissione

(Causa C-578/21 P)

(2021/C 462/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Irish Wind Farmers' Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd, Greenoge Windfarm Ltd (rappresentanti: M. Segura Catalán, abogada, e M. Clayton, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- condannare la Commissione alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione si fonda su due motivi.

Con il primo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha erroneamente interpretato l'articolo 108 del TFUE e l'articolo 4 del regolamento 2015/1589 (¹), ritenendo che la valutazione della misura di aiuto controversa non richiedesse che la Commissione avviasse un procedimento d'indagine formale data l'assenza di difficoltà gravi per quanto riguarda la sua qualificazione come aiuto di Stato e la sua compatibilità con il mercato interno.

Il primo motivo è suddiviso in sei parti.

Prima parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto in relazione alla portata dell'obbligo della Commissione di esaminare i fatti e le questioni di diritto in ipotesi di aiuto illegale.

Seconda parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto stabilendo un trattamento differenziato con riferimento alle informazioni fornite dagli Stati membri e dai denunciati.

Terza parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel valutare la durata dell'esame preliminare.

Quarta parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello stabilire l'onere della prova a carico dei denunciati.

Quinta parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché non ha tenuto in considerazione la rilevanza del sistema nel Regno Unito ai fini del caso di specie.

Sesta parte: il Tribunale ha tratto una conclusione erronea dalla natura tecnica del metodo per determinare il valore annuo netto degli impianti di produzione di energia elettrica da combustibili fossili.

Con il secondo motivo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia snaturato il significato chiaro degli elementi di prova forniti dalle ricorrenti.

(¹) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015 L 248, pag. 9).

Impugnazione proposta il 21 settembre 2021 da Ryanair DAC, Laudamotion GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 luglio 2021, causa T-866/19, Ryanair e Laudamotion / Commissione

(Causa C-581/21 P)

(2021/C 462/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC, Laudamotion GmbH (rappresentanti: E. Vahida, avocat, S. Rating, abogado, e I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;
- rinviare la causa al Tribunale;
- riservare le spese dei giudizi di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono due motivi di ricorso.

Il Tribunale avrebbe violato il diritto dell'Unione europea e avrebbe snaturato i fatti (1) ritenendo che la priorità del regolamento sulle bande orarie (¹) sia rilevante per determinare se le norme di distribuzione del traffico (²) comportino misure di esecuzione, e (2) non tenendo conto del normale corso degli eventi nel determinare il carattere artificiale di una richiesta da parte delle ricorrenti di una misura di esecuzione del coordinatore delle bande orarie.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha motivato le sue conclusioni nell'ordinanza impugnata.

(¹) Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU 1993 L 14, pag. 1).

(²) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione, del 24 settembre 2019, relativa all'istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Amsterdam Lelystad ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 6816] (GU 2019 L 246, pag. 24).